

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1281

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROCCHI, MAISANO GRASSI e PROCACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1993

Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato
della Repubblica

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il risultato del referendum del 18 aprile 1993, per quanto riguarda il sistema elettorale del Senato della Repubblica, ha dato una chiara indicazione che sarebbe arbitrario disattendere.

Le vicende drammatiche che stanno accadendo in Italia confermano la necessità di una profonda riforma del sistema politico che non è comunque risolta dalla sola riforma elettorale.

Vanno infatti affrontati con determinazione e urgenza gli altri argomenti che sono elementi essenziali per una più definitiva ed organica riforma del sistema politico-istituzionale, in particolare la questione del bicameralismo e dello Stato regionale. Ma, per mantenere la nostra attenzione all'argomento oggetto della presente proposta, non possiamo non sottolineare il fatto che i cittadini, con una altissima percentuale di voti, hanno confermato l'opinione secondo la quale una riforma elettorale può e deve andare nella direzione di accelerare il cambio di una classe politica ormai screditata.

Questa proposta, quindi, non vuole, volutamente, affrontare la riscrittura della intera legge elettorale, ma limitarsi ai nodi concettuali e ai problemi che emergono, affinché la legge - come modificata dal corpo elettorale - possa essere coerentemente applicabile.

Il nostro disegno di legge è estremamente semplice, ed è formulato come una serie di «novelle» alle leggi elettorali vigenti.

L'articolo 1 riguarda la determinazione dei collegi elettorali per il Senato. La norma proposta è sostitutiva dei primi tre articoli della vigente legge elettorale (legge 6 febbraio 1948, n. 29), che proprio in questa parte è stata più volte modificata, ed è parzialmente inapplicabile. Si prevede che, in ciascuna regione, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, il numero dei

collegi corrisponda ai tre quarti dei senatori da eleggere. La tabella viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere delle Commissioni parlamentari; si sopprime l'attuale anomalia, per cui in due regioni (Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige) e non nelle altre i collegi erano determinati per legge.

Si esclude che, dovendosi procedere contemporaneamente all'elezione dei due rami del Parlamento, un candidato si possa presentare sia alla Camera che al Senato. In caso di doppia presentazione, si è preferito - anziché interrompere il procedimento elettorale, con il chiedere al candidato una opzione - stabilire l'automatica cancellazione della candidatura alla Camera. Cancellare la candidatura al Senato avrebbe avuto l'effetto, non desiderato, di lasciare, per il partito di appartenenza (ove esista), «scoperto» quel particolare collegio. Per questo, l'articolo 2 è formulato come novella alla legge elettorale della Camera.

Il sistema di assegnazione dei seggi, disciplinato dall'articolo 3, è semplice. In ciascun collegio viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. I voti dei candidati non eletti vengono utilizzati ai fini della ripartizione proporzionale, senza correttivi maggioritari, del residuo quarto di seggi non assegnati.

In caso di morte, dimissioni o decadenza dal mandato per altra causa di un senatore, si sono previsti, all'articolo 4, due diversi sistemi di surroga: per i senatori eletti nel collegio, si ricorre ad una elezione suppletiva, utilizzando la procedura già descritta dalla legge 14 febbraio 1987, n. 31, per la sostituzione di senatori eletti col *quorum* del 65 per cento in base al sistema elettorale allora vigente. Per gli altri senatori, eletti con la ripartizione proporzionale dei seggi residui, si procede, secondo il sistema tradizionale, seguendo la graduatoria dei non eletti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 1. - 1. Entro sei mesi dalla comunicazione dei dati del censimento generale della popolazione, e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuna legge di cui all'articolo 132 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e udito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono approvate:

a) la tabella relativa al numero di senatori attribuito, in proporzione alla popolazione residente e nel rispetto degli altri criteri indicati nell'articolo 57 della Costituzione;

b) la tabella relativa alla ripartizione in collegi elettorali del territorio di ciascuna regione.

2. Il territorio di ciascuna regione, ad eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito, ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, in un numero di collegi pari a tre quarti dei senatori da eleggere nella regione stessa.

3. La ripartizione del territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige rispettivamente disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, è soggetta alle modificazioni disposte con la procedura di cui al comma 1».

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora le elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati si svolgano contemporaneamente, nessun candidato può accettare la candidatura per entrambe»;

b) all'articolo 22, primo comma, è aggiunto il seguente numero:

«6-bis) cancella i nomi dei candidati che abbiano contravvenuto al divieto di cui all'articolo 19, secondo comma».

Art. 3.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«3) proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi».

2. L'articolo 19 della citata legge n. 29 del 1948 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello o il Tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede con l'assistenza del cancelliere e dalla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo;

c) assegna un numero di seggi pari alla differenza tra il numero di senatori assegnato alla regione e il numero dei collegi elettorali costituiti nella regione stessa.

2. La cifra elettorale di cui al comma 1, lettera a), è dato dal totale dei voti riportati da tutti i candidati appartenenti al gruppo elettorale, non eletti ai sensi dell'articolo 17, n. 3).

3. La cifra individuale di cui al comma 1, lettera *d*) è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

4. L'assegnazione dei seggi di cui al comma 1, lettera *c*), si effettua dividendo ciascuna cifra elettorale per uno, due, tre e via di seguito, fino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti, disposti in graduatoria decrescente, quelli più alti. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. In corrispondenza ai seggi attribuiti a ciascun gruppo, sono quindi proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto la cifra individuale più alta. In caso di parità di tale cifra, è eletto il candidato più anziano di età. Qualora ad un gruppo spetti un numero di seggi superiore al numero dei suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti tra gli altri gruppi secondo l'ordine della graduatoria dei quozienti».

Art. 4.

1. L'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Qualora, per morte o per altra causa, cessi di far parte del Senato un senatore eletto ai sensi dell'articolo 17, n. 3), sono indette elezioni suppletive, con la procedura di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 31.

2. Qualora, per morte o per altra causa, cessi di far parte del Senato un senatore eletto ai sensi dell'articolo 19, il seggio vacante viene attribuito al candidato non eletto dello stesso gruppo che aveva riportato la cifra individuale più alta».